

Atto originale n. 1514

ATTO DI FONDAZIONE
CENTRO SVIZZERO DEI PESCI

con sede a Berna

Katharina Anderegg, notaio del Cantone di Berna, iscritta nel registro dei notai del Cantone di Berna, con ufficio a Berna,

autentica:

1. I fondatori, ossia
 - 1.1. la società, **Schweizerischer Fischerei-Verband SFV / Fédération Suisse de pêche FSP / Federaziun Svizra da pestga / Federazione Svizzera di pesca**, con sede a Berna BE, per il tramite di Roberto Geremia Palmiro Zanetti, presidente centrale, e Stefan Wenger, vicepresidente, entrambi con firma collettiva, **e le sue federazioni cantonali**
 - 1.2. la società, **Bernisch Kantonaler Fischerei-Verband BKFV / Fédération Cantonale Bernoise de la Pêche FCBP**, con sede a Berna BE, per mezzo di Markus Meyer, presidente, e Markus Schneider, vicepresidente, entrambi con firma collettiva a due,
 - 1.3. la società, **111er Club**, con sede a Safnern BE, per mezzo di Philippe Arthur Adrien Berberat, presidente, con unico potere di firma,
 - 1.4. la società, **Aargauischer Fischereiverband AFV**, con sede a Untersiggenthal AG, per mezzo di Kurt Braun, presidente, e Stephan Carl Ineichen, vicepresidente, entrambi con firma collettiva a due,

- 1.5. la società, **Fischereiverein Appenzell Innerrhoden AFAI**, con sede ad Appenzello AI, per mezzo di Tobias Adolf Sutter, presidente, e Daniela Luzia Inauen, cassiere, entrambi con firma collettiva a due,
- 1.6. la società, **Fischereiverein AR**, con sede a Herisau AR, per mezzo di Markus Claudius Merz, presidente, con unico potere di firma,
- 1.7. la società, **Kantonaler Fischerei Verband Basel-Stadt KfvBS**, con sede a Basilea BS, per mezzo di Jörg Alioth, presidente, con unico potere di firma,
- 1.8. la società, **Kantonaler Fischereiverband Baselland KfvBL**, con sede a Titterten BL, per mezzo di Dominic Michael Tanner, presidente, con unico potere di firma,
- 1.9. la società, **Fédération Fribourgeoise des Sociétés de Pêche FFSP / Freiburgischer Verband der Fischereivereine FVF**, con sede a Friburgo FR, per mezzo di Bernard Jaquet, presidente, und Michael Josef, entrambi con firma collettiva a due,
- 1.10. la società, **Fédération des Sociétés de Pêche Genevoises FSPG**, con sede a Ginevra GE, per mezzo di Daniel Jimeno, presidente, e Louis Simon Zesiger, vicepresidente, entrambi con firma collettiva a due,
- 1.11. la società, **Kantonaler Fischereiverband Graubünden KfvGR / Federazione cantonale della pesca Grigioni FCPGR**, con sede a Maienfeld GR, per mezzo di Meinrad Franz Hofstetter, presidente, con unico potere di firma,
- 1.12. la società, **Fédération Cantonale des Pecheurs Jurassiens FCPJ**, con sede a Bassecourt JU, per mezzo di Alain Paul Yves Christe, presidente, con unico potere di firma,
- 1.13. la società, **Fischereiverband des Kantons Luzern FKL**, con sede a Lucerna LU, per mezzo di Markus Fischer, presidente, e Kurt Ernst Bischof, segretario, entrambi con firma collettiva a due,
- 1.14. la società, **Fédération Neuchâteloise des Pêcheurs en Rivière FNPR**, con sede a La Chaux-de-Fonds NE, per mezzo di Damien Alexandre Reichen, presidente, con unico potere di firma,
- 1.15. la società, **Fédération des Sociétés des Pêcheurs amateurs du Lac de Neuchâtel (FSPALN)**, con sede a Yverdon-les-Bains VD, per mezzo di Pascal Bertrand Romerio, presidente, con unico potere di firma,
- 1.16. la società, **Seefischer Nidwalden SFNW**, con sede a Stans NW, per mezzo di Simon Walter Rohrer, presidente, con unico potere di firma,

- 1.17. la società, **Fischereiverein Obwalden FVO**, con sede a Sarnen OW, per mezzo di Jörg Reinhard, presidente, con unico potere di firma,
- 1.18. la società, **Fischereiverband des Kantons St. Gallen FVSG**, con sede a Degersheim SG, per mezzo di Fritz Eggenberger, presidente, e Daniel Max Landis, attuario e vicepresidente, entrambi con firma collettiva a due,
- 1.19. la società, **Kantonaler Fischereiverband Schaffhausen KFVSH**, con sede a Sciaffusa SH, per mezzo di Samuel August Gründler, presidente, con unico potere di firma,
- 1.20. la società, **Solothurner Kantonaler Fischerei-Verband SOKFV**, con sede a Wangen bei Olten SO, per mezzo di Christian Dietiker, presidente, con unico potere di firma,
- 1.21. la società, **Kantonaler Schwyzerischer Fischerei-Verband KSFV**, con sede ad Altendorf SZ, per mezzo di Stefan Keller, presidente, con unico potere di firma,
- 1.22. la società, **Federazione Ticinese per l'Acquicoltura e la Pesca FTAP**, con sede a Davosco TI, per mezzo di Urs Friedrich Lüchinger, presidente, con unico potere di firma,
- 1.23. la società, **Fischereiverband des Kantons Thurgau FVTG**, con sede a Bischofszell TG, per mezzo di Christoph Maurer, presidente, e Daniel Kälin, cassiere, entrambi con firma collettiva a due,
- 1.24. la società, **Urner Fischereiverein UFV**, con sede a Bürglen UR, per mezzo di Peter Vorwerk, presidente, e Lionel Bapst, vicepresidente, entrambi con firma collettiva a due,
- 1.25. la società, **Société Vaudoise des Pêcheurs en Rivières SVPR**, con sede a Gland VD, per mezzo di Guy Charles Monney, presidente, e Roger Zbinden, vicepresidente, entrambi con firma collettiva a due,
- 1.26. la società, **Walliser Kantonaler Sportfischer-Verband WKSFV / Fédération Cant. Valaisanne des Pêcheurs Amateurs FCVPA**, con sede ad Aproz VS, per mezzo di Philippe Joseph Darioly, presidente, e Bernard René Henri Broye, cassiere, entrambi con firma collettiva a due,
- 1.27. la società, **Zuger Kantonaler Fischerei-Verband ZKFV**, con sede a Zugo ZG, per mezzo di Peter Diehm, presidente, con unico potere di firma,

- 1.28. la società, **Fischereiverband des Kantons Zürich FKZ**, con sede a Wädenswil ZH, per mezzo di Sacha Ernesto Maggi, presidente, con unico potere di firma,
- 1.29. la società, **Fédération Internationale des Pêcheurs Amateurs du Léman FIPAL**, con sede a Prangins VD, per mezzo di Daniel François Chollet, presidente, e Bernard Alphonse Carridroit, cassiere, entrambi con firma collettiva a due,
- 1.30. la società, **Schweizer Berufsfischerverband SBFV**, con sede a Landschlacht TG, per mezzo di Reto Leuch, presidente, con unico potere di firma,

- Fondatori -

- Punto 1.1. qui rappresentato dal sig. Roberto Zanetti, in virtù di procura speciale in data 08.12.2021, che si rimette come **allegato n. 1** al presente atto originale;
- Punti da 1.2 a 1.30 qui rappresentati dal sig. Adrian Aeschlimann, 26.01.1969, di Rüderswil, Canton Berna, in base a procure speciali in date 11/12/13/14/15/17/18/19/20/21/23 e 26.05.2021, che sono conservate come **allegati n. 2 a 31** in forma originale insieme a questo atto originale,

specificano:

I. Creazione della Fondazione

Creiamo, sotto il nome di **CENTRO SVIZZERO DEI PESCI**, una fondazione indipendente ai sensi dell'art. 80 CC e seguenti, con lo scopo indicato nell'art. 2 degli statuti e le relative disposizioni.

I fondatori destinano a questo scopo un patrimonio iniziale di 146.000,00 CHF (centoquarantaseimila franchi svizzeri) in contanti. Si impegnano solidalmente a pagare l'importo di CHF 146'000.00 entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro di commercio.

La Fondazione è anche soggetta alle seguenti disposizioni:

II. Statuti

Nome, sede, scopo e patrimonio della Fondazione

Art. 1 - Nome e sede

Sotto il nome di

CENTRO SVIZZERO DEI PESCI

è istituita una fondazione indipendente ai sensi dell'art. 80 e seguenti del Codice civile svizzero, con sede a Berna BE.

Qualsiasi trasferimento della sede legale in un'altra località della Svizzera richiede l'approvazione dell'Autorità di vigilanza.

Art. 2 - Scopo

Lo scopo della Fondazione è l'acquisizione di un terreno adatto per la costruzione e la gestione di un centro sperimentale e didattico per le acque naturali, i pesci e la pesca rispettosa che dovrà essere realizzato con le seguenti disposizioni:

- La Fondazione promuove la conservazione e la promozione della biodiversità, in particolare della vita dei pesci in Svizzera e nella confinante regione alpina.
- La Fondazione promuove la conservazione e il ripristino delle acque naturali, la pesca rispettosa, la gestione della pesca sostenibile delle acque, e la fornitura di servizi e attività di ricerca a beneficio dei pesci, della pesca, dell'allevamento dei pesci e delle acque naturali.
- Allinea i suoi obiettivi con i principi dello sviluppo sostenibile.

Il «Centro sperimentale e di formazione per le acque naturali, per i pesci e per una pesca rispettosa» realizza questo scopo in particolare attraverso i seguenti campi di attività:

- Ricerca
- Formazione e corsi
- Sensibilizzazione e relazioni pubbliche
- Offerta di esperienze legate alla natura
- Consulenza e servizi
- Protezione e sfruttamento sostenibile delle specie ittiche autoctone
- Lavorazione e preparazione del pesce

Raggiunge questo obiettivo in particolare identificando nuovi sviluppi, con la ricerca, testando e sviluppando nuove idee su questioni relative a biodiversità, cambiamento clima-

tico, uso delle risorse, sviluppo sostenibile, pesci, acque naturali e pesca, in particolare elaborando e finanziando analisi, ricerche e studi, nonché sviluppando strategie e fornendo servizi in questi settori.

Inoltre, la Fondazione intrattiene scambi e cooperazioni con partner in patria e all'estero.

La Fondazione è impegnata in tutta la Svizzera nell'ambito del suo scopo.

La Fondazione può acquistare e cedere beni immobili e stipulare tutte le transazioni e i contratti che sono idonei a promuovere lo scopo della Fondazione o che sono direttamente o indirettamente connessi con esso.

I fondatori si riservano espressamente il diritto di modificare lo scopo ai sensi dell'art. 86a del Codice civile svizzero.

I profitti e il capitale della Fondazione saranno destinati esclusivamente allo scopo già menzionato. Sono esclusi i fini di lucro e non si persegue alcun profitto.

Art. 3 - Patrimonio della Fondazione

I fondatori destinano alla Fondazione, al momento della sua istituzione, un patrimonio iniziale di **146.0000,00 CHF** (centoquarantaseimila franchi svizzeri) in contanti.

Il patrimonio della Fondazione è gestito secondo principi commerciali consolidati. Il rischio è distribuito. Per raggiungere il suo scopo, la Fondazione può utilizzare sia il reddito che il patrimonio stesso; il patrimonio non può essere messo in pericolo da operazioni speculative. Un ammanco rispetto al capitale iniziale è ammissibile.

Il capitale della Fondazione sarà aumentato da eventuali donazioni di terzi o dei fondatori, dai contributi di altre istituzioni benefiche e dal reddito del patrimonio della Fondazione. Il Consiglio di fondazione decide sull'accettazione delle donazioni.

Organizzazione della Fondazione

Art. 4 – Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- a) Il Consiglio di fondazione (cfr. art. 5);
- b) La Direzione (facoltativa, cfr. art. 11);
- c) L'Ufficio contabile (cfr. art. 12);
- d) Altri organi designati dal Consiglio di fondazione.

Art. 5 - Consiglio di fondazione e sua composizione

Il Consiglio di fondazione è composto da almeno tre persone fisiche o rappresentanti di persone giuridiche, una delle quali assume la presidenza.

Pertanto, il Consiglio di fondazione è composto da:

- 1 delegato della Schweizerischen Fischerei-Verbands (SFV) / Fédération Suisse de pêche (FSP) / Federaziun Svizra da pestga / Federazione Svizzera di Pesca;
- 1 delegato della federazione di pesca del Cantone in cui si trova la sede;
- 1 delegato del Comune;
- Altri membri liberamente eletti dal Consiglio di fondazione.

Il Consiglio di fondazione deve includere almeno un rappresentante della Svizzera latina.

I membri del Consiglio di fondazione lavorano in linea di principio a titolo gratuito. Il Consiglio di fondazione decide in merito al pagamento dei gettoni di presenza o delle indennità ai membri o alle persone a cui vengono assegnati compiti speciali.

Art. 6 - Costituzione e completamento

Il Consiglio di fondazione si costituisce e si completa. I delegati sono eletti dalle loro organizzazioni, i membri liberamente scelti ed eletti, dal Consiglio di fondazione.

La carica di membro del Consiglio di fondazione è riservata a persone che sono legate allo scopo della Fondazione per la loro attitudine e il loro impegno precedente.

Art. 7 - Durata della carica e dimissione

La durata del mandato dei membri del Consiglio di fondazione è di quattro anni. Alla fine di questo periodo, possono essere eletti di nuovo liberamente, a condizione che le organizzazioni mandanti non abbiano restrizioni sulla durata del mandato.

Se durante il mandato i membri del Consiglio di fondazione si dimettono, si procede all'elezione dei sostituti per il resto della durata del mandato.

La destituzione dal Consiglio di fondazione per cause importanti è possibile in qualsiasi momento. Una causa importante è data in particolare dal fatto che il membro in questione viola gli obblighi che gli incombono nei confronti della Fondazione o non è più in grado di esercitare correttamente la sua funzione.

La destituzione di un membro del Consiglio di fondazione richiede una maggioranza di due terzi di esso.

Art. 8 - Competenze

Il Consiglio di fondazione è responsabile della gestione generale della Fondazione, dell'emanazione delle direttive necessarie e della rappresentanza esterna. Ha tutti i poteri non espressamente conferiti ad un altro organo in questi statuti (atto notarile e regolamento della Fondazione). Il Consiglio di fondazione ha i seguenti doveri inalienabili:

- Regolamentazione del potere di firma e di rappresentanza della Fondazione;
- Elezione dei membri liberamente eleggibili del Consiglio di fondazione e dei revisori dei conti;
- Accettazione dei bilanci annuali.

Il Consiglio di fondazione ha anche i seguenti compiti:

- Nomina e destituzione della Direzione generale;
- Supervisione delle persone incaricate della gestione della Fondazione, in particolare per quanto riguarda il rispetto della legge, degli statuti e dei regolamenti;
- Determinazione dell'organizzazione nell'ambito degli statuti della fondazione, per cui il Consiglio di fondazione assicura un funzionamento economico ed efficiente;
- Emissione e approvazione di regolamenti;
- Approvazione della missione, della direzione strategica, della pianificazione a lungo termine e del programma annuale;
- Formulazione e approvazione del piano finanziario a medio termine, del bilancio annuale e delle spese al di fuori del budget e al di fuori dell'autorità della Direzione;
- Prendere misure in conformità con l'articolo 84a del Codice civile;

Il Consiglio di fondazione emette uno o più regolamenti sui dettagli dell'organizzazione e della gestione (cfr. art. 10).

Il Consiglio di fondazione è autorizzato a delegare singoli poteri a uno o più dei suoi membri o a terzi.

Art. 9 - Risoluzioni

Il Consiglio di fondazione costituisce un quorum se la maggioranza dei suoi membri è presente. Le risoluzioni sono approvate per maggioranza semplice, a meno che una maggioranza speciale sia prevista dagli statuti della fondazione o da un regolamento. Il presidente vota. In caso di parità di voti, si considera adottata la proposta per la quale ha votato il presidente. Si terrà un verbale delle riunioni e delle risoluzioni.

Le delibere del Consiglio di fondazione su una proposta di risoluzione possono essere approvate anche per mezzo di una decisione per circolazione degli atti, a meno che un membro non richieda una deliberazione orale. Affinché una risoluzione valida sia approvata con risoluzione circolare, tutti i membri devono partecipare all'approvazione della risoluzione e, a meno che una maggioranza speciale sia richiesta dallo Statuto della fondazione o dai regolamenti, è necessaria l'approvazione di una maggioranza semplice di tutti i membri del Consiglio di fondazione.

La decisione deve essere registrata nel verbale della successiva riunione del Consiglio di fondazione.

Il Consiglio di fondazione tiene un verbale delle sue procedure e risoluzioni.

Gli inviti alle sedute del Consiglio di fondazione sono trasmessi, in linea di massima, 10 giorni prima della data in questione.

Art. 10 - Responsabilità degli organi della fondazione

Tutte le persone coinvolte nell'amministrazione, nella gestione o nella revisione della fondazione sono responsabili di qualsiasi danno che causano per violazione intenzionale o gravemente negligente dei propri incarichi.

Se più persone sono tenute a risarcire un danno, ciascuna di esse è responsabile in modo solidale con le altre nella misura in cui il danno le è personalmente attribuibile per sua colpa e per le relative circostanze.

Art. 11 – Direzione

Il Consiglio di fondazione può nominare una Direzione.

La Direzione deve svolgere la sua attività in conformità con la legge, gli statuti della fondazione, i regolamenti e le istruzioni del Consiglio di fondazione.

Art. 12 – Ufficio di revisione

Il Consiglio di fondazione elegge una o più persone fisiche o giuridiche come Ufficio di revisione (art. 83b CC) per la durata di un anno. I revisori devono essere indipendenti dal Consiglio di fondazione e dalla Direzione.

I revisori esaminano se la contabilità, i bilanci annuali e il sistema contabile sono conformi alla legge, agli statuti della fondazione, ai regolamenti e alle norme commerciali riconosciute. Essi presentano al Consiglio di fondazione un rapporto di revisione dettagliato con una proposta di approvazione.

L'organo di revisione invia una copia del rapporto di revisione all'Autorità di vigilanza e le comunicazioni importanti al Consiglio di fondazione.

L'Ufficio di revisione informa il Consiglio di fondazione su eventuali carenze osservate durante l'esecuzione del suo mandato. Se queste carenze non vengono sanate entro un periodo di tempo ragionevole, i revisori informano, se necessario, l'Autorità di vigilanza.

Art. 13 - Comitato consultivo

Il Consiglio di fondazione può nominare un comitato consultivo di una o più persone. Se esercita questo diritto, disciplina le attività del comitato consultivo in un regolamento.

Art. 14 – Regolamento

Il Consiglio di fondazione stabilisce i principi delle sue attività in uno o più regolamenti. Il regolamento può essere modificato dal Consiglio di fondazione in qualsiasi momento nell'ambito del suo mandato. I regolamenti e le loro modifiche richiedono l'approvazione dell'Autorità di vigilanza.

Art. 15 - Modifica dell'atto di fondazione

Il Consiglio di fondazione ha il diritto di richiedere modifiche dell'atto di fondazione all'Autorità di vigilanza competente ai sensi degli articoli 85, 86 e 86b del Codice civile svizzero con una maggioranza di tre quarti.

Art. 16 - Durata e scioglimento

La durata della fondazione è illimitata.

Lo scioglimento anticipato della fondazione può avvenire solo per i motivi previsti dalla legge (art. 88 CC) e solo con il consenso dell'Autorità di vigilanza, tramite delibera unanime del Consiglio di fondazione.

In caso di soppressione della fondazione, il Consiglio di fondazione trasferisce il patrimonio residuo a persone giuridiche senza scopo di lucro con uno scopo identico o simile, che sono esenti da imposte in relazione al loro scopo pubblico o di pubblica utilità e che hanno sede in Svizzera. Un ritorno dei beni della fondazione ai fondatori o ai loro successori legali è escluso.

III. Primo Consiglio di fondazione

I fondatori designano le seguenti persone come membri del primo Consiglio di fondazione:

- Signor **Roberto Zanetti**, attinente di Poschiavo GR, domiciliato a Gerlafingen (delegato della Schweizerischen Fischerei-Verbands (SFV) / Fédération Suisse de pêche (FSP) Federaziun Svizra da pestga / Federazione Svizzera di Pesca);
- Signor **Markus Schneider**, attinente di Buchholterberg BE, domiciliato a Langenthal BE (delegato della Federazione cantonale bernese di pesca);
- Signor **Peter Bill**, attinente di Moosseedorf BE, domiciliato a Moosseedorf (delegato del comune di Moosseedorf).

Le persone elette confermano l'accettazione della loro elezione al Consiglio di fondazione firmando l'iscrizione al registro commerciale.

IV. Ufficio revisore

Sono eletti come revisori dei conti:

Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft Zenith, Aktiengesellschaft, CHE-100.372.258, Erlenauweg 17, 3110 Münsingen. La società ha dichiarato l'accettazione del mandato di revisione con lettera del 03.12.2021.

V. Disposizioni finali

a. Costi

Le spese di costituzione della fondazione sono sostenute dai fondatori in modo proporzionale (secondo la loro partecipazione).

b. Esempari

Trentatré copie del presente atto sono redatte in forma cartacea per i fondatori, la Fondazione, l'Ufficio del registro di commercio del Cantone di Berna e l'Autorità di vigilanza.

Una copia certificata è destinata all'Amministrazione fiscale del Cantone di Berna.

* * * * *

Il notaio legge questo atto ai partecipanti capaci di intendere e di volere, di cui ha verificato l'identità, e firma l'originale con le parti.

Ufficializzato senza interruzione sostanziale e in presenza di tutti i sottoscrittori nell'ufficio del notaio di Berna, il giorno otto di dicembre dell'anno duemila e ventuno.

8 dicembre 2021

I fondatori o i rappresentanti delegati:

Il notaio:

Roberto Zanetti

Adrian Aeschlimann